



**CONSORZIO PRODUTTORI ITALIANI  
MATERASSI DI QUALITÀ**

Via Lodovico Settala, 10 - 20124 Milano  
Tel. 02 29408287 - Fax 02 2046227  
E-mail: [info@consorziomaterassi.it](mailto:info@consorziomaterassi.it)  
[www.consorziomaterassi.it](http://www.consorziomaterassi.it)  
Numero verde: 800-373740

## La garanzia per la vendita

Il Codice del Consumo, nel considerare l'intero "processo d'acquisto" del consumatore, non ha trascurato la fase successiva all'acquisto, ovvero quella fase che riguarda la **durata nel tempo del prodotto**.

Per questo, spostandole di sede dal Codice Civile, ha assunto al proprio interno le disposizioni appena qualche anno prima introdotte con il D. Lgs.n.24 del 2002, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 1999/94 CE, e le ha collocate nella parte relativa alla "sicurezza e qualità", sotto il titolo "garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo", agli articoli 128 a 135.

Per quanto si sia trattato solo di uno spostamento di sede, dal Codice Civile al Codice del Consumo, e per quanto si tratti di principi ormai in vigore dal 2002, un cenno di riflessione è sempre opportuno, perché l'operatore commerciale e, nel caso particolare, il venditore possa cogliere in termini più completi ed esaurienti i corretti margini del proprio operare.

Dopo aver fissato l'ambito di operatività delle norme, i soggetti e gli oggetti coinvolti e fornito alcune definizioni chiarificatrici, il Codice ha confermato la seguente disciplina.

Il **termine minimo di garanzia** dei beni di consumo acquistati dai consumatori è fissato inderogabilmente in **due anni dalla consegna del bene**. Il che significa che la tutela in favore dei consumatori opererà sempre e soltanto con il minimo di due anni a decorrere dalla consegna materiale del bene, non dalla definizione dell'acquisto. E ciò indipendentemente da quelle che saranno le garanzie convenzionali (cosiddette "ulteriori") che i venditori riterranno di rilasciare per propria politica di vendita.


La nuova tutela avrà ad oggetto la c.d. "**conformità**" del bene acquistato rispetto al bene concordato e voluto dall'acquirente.

Conseguentemente, in primo luogo, il venditore non potrà trascurare di "considerare" le caratteristiche del prodotto venduto rispetto a quelle della sua presentazione, sia attraverso le diverse forme di pubblicità utilizzate, sia attraverso gli stessi depliant e/o prospetti informativi accompagnatori della vendita stessa.

La conformità potrà essere vista sotto diversi profili:

1. quello della **idoneità** del prodotto **all'uso normale** ovvero all'uso al quale sono abitualmente destinati beni dello stesso tipo;
2. quello della sua **idoneità all'uso speciale**, ovvero all'uso particolare voluto dal consumatore e rappresentato al venditore in fase di acquisto;
3. quello della **conformità alla rappresentazione e/o descrizione** fatta dal venditore, anche con presentazione di campioni o modelli;
4. Quello della **conformità alle qualità e caratteristiche** abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la natura del bene.

Laddove il prodotto acquistato non sia conforme nel senso risultante da tali diversi profili, il consumatore potrà chiedere l'applicazione della nuova garanzia e per questo, ritenendo responsabile il venditore per



**CONSORZIO PRODUTTORI ITALIANI  
MATERASSI DI QUALITÀ**

Via Lodovico Settala, 10 - 20124 Milano  
Tel. 02 29408287 - Fax 02 2046227  
E-mail: [info@consorziomaterassi.it](mailto:info@consorziomaterassi.it)  
[www.consorziomaterassi.it](http://www.consorziomaterassi.it)  
Numero verde: 800-373740

la non conformità, pretendere la **riparazione** o la **sostituzione** del prodotto senza alcuna spesa a proprio carico o altrimenti la **riduzione del prezzo** se non addirittura la **risoluzione del contratto**.

L'alternativa è a scelta del consumatore, ma le prime due soluzioni (riparazione o sostituzione) presuppongono che il rimedio sia oggettivamente possibile e non eccessivamente oneroso rispetto all'alternativa. Nel qual caso, allora, non rimane che scegliere tra riduzione del prezzo (data la diminuita funzionalità ed utilità del bene) o decisamente la risoluzione del contratto, se il bene non interessasse con una funzionalità o utilità ridotta.

La riparazione dovrà intendersi come eccessivamente onerosa se tale da imporre al venditore spese irragionevoli, tenendo conto del valore del bene senza difetto, dell'entità del difetto, degli eventuali disagi per il consumatore. Ove si proceda nel senso della riparazione o sostituzione, il tutto dovrà avvenire in un **congruo termine** dalla richiesta del consumatore e senza arrecargli notevoli inconvenienti. Diversamente il consumatore avrà titolo per tornare sulla scelta della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto.

In ogni caso non potrà darsi corso alla garanzia nei termini qui presentati se al momento dell'acquisto il consumatore era **a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo** con l'ordinaria diligenza. Il che però si comprende meglio se si torna al concetto di difetto non in senso "tradizionale" ma quale risultante dalla descrizione di uno qualsiasi dei profili di non conformità del prodotto già sopra elencati.

Infine, la legge, pur lasciando spazio ad una eventuale prova contraria, ha ritenuto che i difetti di conformità che si manifestino **entro sei mesi** dalla consegna del bene possano presumersi come esistenti già alla data della consegna, a meno che si tratti di ipotesi incompatibili con la natura del bene con la natura del difetto di conformità.


Dal punto di vista pratico, perché operi la garanzia, il consumatore dovrà denunciare il vizio - o più esattamente la non conformità - **entro due mesi dalla scoperta**. Solo a quel punto potrà far valere le sue pretese a garanzia entro il termine di due anni dalla consegna.

Il meccanismo in verità non è nuovo alla nostra legislazione. Esso serve a mettere in condizione l'altra parte (ovvero chi riceve la denuncia) di verificare quanto oggetto di denuncia e di rispondere in conseguenza o approntare quanto necessario per rimediare senza ulteriori conflitti.

Il termine di denuncia è definito **decadenziale**, il che vuol dire che deve essere rispettato a pena di decadenza dall'azione di garanzia. Come già per gli altri casi di denuncia a decadenza, il termine e la denuncia non sono necessari se il venditore ha riconosciuto il difetto o la ragione di non conformità.

La garanzia così considerata dalle nuove norme attiene unicamente ai **beni mobili di consumo**, con esclusione dunque di quelli immobili e dei servizi e si applica unicamente in favore dei consumatori che non addivengano all'acquisto in veste di professionisti.

Per cogliere esattamente questa distinzione e differenziazione va chiarito che per consumatori (ai fini del Codice del Consumo) devono intendersi le **persone fisiche** che nei contratti richiamati agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, mentre per professionisti coloro che agiscono nei medesimi contratti per scopi propri dell'attività svolta.



**CONSORZIO PRODUTTORI ITALIANI  
MATERASSI DI QUALITÀ**

Via Lodovico Settala, 10 - 20124 Milano  
Tel. 02 29408287 - Fax 02 2046227  
E-mail: [info@consorziomaterassi.it](mailto:info@consorziomaterassi.it)  
[www.consorziomaterassi.it](http://www.consorziomaterassi.it)  
Numero verde: 800-373740

Per finire, va precisato che la garanzia potrà essere limitata dalle parti ad **un solo anno** per il caso di **beni usati**. È ovvio che qui l'utilizzazione e/o lo sfruttamento parziale già avvenuto inducono a vedere come degne di minor tutela le cautele su quella conformità sopra descritta.

*Per il Consorzio Produttori Italiani Materassi di Qualità, **Avv. Filippo Cafiero - Milano***